

sima? No, signori; la religione abborre dalla forza, e dal momento che vi è forza, che vi è coazione non vi ha più che apparenza di fede e di religione, vi ha soltanto l'ipocrisia: dunque il Governo non può nemmeno fare che le poche feste tornino osservate in modo profittevole alla religione.

Oltre a questo primo argomento un altro ve ne ha, il quale, a mio credere, rende ancora più evidente la mia proposizione.

Il Governo, col sanzionare le pene rispetto ad alcune feste, col lasciare le altre senza penalità di sorta, dice in sostanza ai cattolici: alcune feste sono degne di maggior venerazione, altre lo sono meno. Ma il Governo non può dire che alcune feste deggiano essere più rispettate di alcune altre. Il Governo non lo può, come non potrebbe dire che fra due diverse preci, una sia più giovevole dell'altra, non potrebbe dire essere meglio che si reciti un dato salmo a preferenza di un altro. Con ciò eccederebbe i limiti del potere temporale, e li eccede ugualmente quando distingue le une dalle altre feste.

Ora mi resta a dimostrare come la legge che ci è proposta non sia neanche consentanea allo Statuto. E benchè già molte volte si sia citato l'articolo 1° dello Statuto, mi giova ancora invocarlo in appoggio della mia dimostrazione.

Quest'articolo dichiara che la religione cattolica è la religione dello Stato. Farò osservare a questo riguardo che la religione cattolica non si compone soltanto delle mere cose di fede, del mero dogma.

I riti, le cerimonie, le preghiere, le feste fanno anch'esse parte della religione. Ora, quando il Re Carlo Alberto sanzionava lo Statuto non limitò già la parola di *religione* al solo dogma, volle che la religione cattolica fosse religione dello Stato, colle sue preci, co' suoi riti, colle sue osservanze religiose.

Se voi vi eliminate da questa religiosa osservanza, come lo fa il progetto di legge, voi vi eliminate altresì dallo Statuto. E quivi mi giova di fare una risposta a quanto nell'ultima tornata affermava il sempre dotto ed onorevole deputato Cavour; egli rispondendo al deputato Iosti diceva che la religione cattolica non lascierebbe di essere religione dominante quand'anche lo Stato ritirasse ad alcune delle feste la sanzione penale, e la conservasse però riguardo ad altre feste. Mi perdoni l'onorevole signor deputato, ma non posso in questa parte con lui consentire.

La religione onde essere dominante esige, secondo me, essenzialmente due cose: esige la libertà e che il potere temporale non cerchi di impedirla, di statuire tutto ciò che si riferisce al culto; oltre a questo, per essere dominante, vi vorrà anche la protezione del Governo; ma la sola protezione che un Governo apportasse ad una religione, la quale per altro non fosse lasciata in piena balia di tutto ciò che concerne al culto, questa non sarebbe religione dominante. Suppongasi, per esempio, come avviene presso di noi, che il Governo permetta alla religione di possedere dei beni temporali: suppongasi che dichiarati dignitari dello Stato tutti i vescovi della religione cattolica, e dia loro la facoltà di sedere nella Camera dei senatori, tutto questo dimostrerebbe che il Governo protegge bensì la Chiesa, ma se nell'istesso tempo il Governo impedisce alla religione di statuire sopra ciò che concerne il culto, non sarebbe più religione dominante, e meglio sarebbe non accordarle protezione di sorta, ma lasciarla nella piena sua libertà di statuire sopra tutto quello che si rapporta al culto.

La religione cattolica, la quale è dichiarata religione dello Stato, si troverebbe in peggiori condizioni della religione

ebraica, se lo Stato si attentasse di statuire in quello che spetta alla Chiesa; e questo, come ho dimostrato, avverrebbe quando si potessero ritrarre le pene ad alcune fra le feste, e lasciare le pene medesime riguardo ad alcune altre.

Ma qui mi dirà il signor ministro guardasigilli (anzi io credo che egli lo ha già detto nell'ultima tornata): lo Stato può impedire che la Chiesa introduca una nuova festa presso di noi, e lo può impedire col negare la facoltà di far pubblicare la bolla in cui s'annunzi ai fedeli; lo Stato può altresì ad una nuova festa stabilita dalla Chiesa denegare la sanzione penale, quindi lo Stato potrà anche ritirare la sanzione penale ad alcune delle feste, le quali già sono stabilite. Io rispondo in primo luogo, e per quanto concerne la prima parte dell'opposizione, che, quando dal diritto che ha lo Stato d'impedire la pubblicazione delle bolle se ne volesse dedurre che egli abbia anche la facoltà di togliere le feste, in questo caso pare a me almeno che si sarebbe dovuto presentare la legge in modo che direttamente togliesse alcune delle feste, e che non fosse necessario d'aver ricorso alla via indiretta del togliere soltanto la penalità. Apparentemente il signor ministro guardasigilli nol fece, perchè credè che con ciò si sarebbe di troppo lesa l'autorità spirituale, l'autorità riservata alla Sede pontificia; e se lo Stato ciò non può fare direttamente, non veggio che per una via indiretta possa scemare nei cattolici il rispetto che devono alla Chiesa.

Non è neppure senza risposta la seconda parte di quell'argomentazione. Io non entro neppure nella discussione di vedere se lo Stato il quale accorda la sanzione penale, non già ad una od altra festa nominata nella legge, ma a tutte le feste in genere, possa, quando si promulga la bolla che sancisce una nuova festa, possa dire alla Santa Sede: per questa festa specialmente io non vi accorderò la penalità stabilita dalla legge; ma supponiamo pure che ciò si possa, almeno mi si ammetterà che in tal caso il Governo è obbligato di avvertire il potere spirituale che non intende per questa nuova festa di concederle il favore delle pene temporali. La Chiesa allora potrà o non potrà pubblicare queste nuove feste nello Stato, ovvero potrà anche dire allo Stato: rifiuto la vostra protezione per tutte le feste indistintamente, giacchè volete rendermi meno libero nello statuire le medesime entro quel principio di libertà che mi è proprio, e farò rispettare la legge coi soli mezzi che mi sono conceduti dalla natura del potere spirituale. Io non credo quindi che l'argomentazione che si fece valere dal signor ministro guardasigilli possa realmente autorizzare la Camera a votare una legge, nella quale, come già diceva, si distinguono le une dalle altre feste, le une si dichiarano più rispettabili, più venerande che le altre non siano.

Ma vengo ad altre ragioni (*Rumori*) state addotte dal signor guardasigilli. Egli fece anche valere un principio di moralità affermando che la legge fosse essenzialmente morale, perchè la medesima tendeva a diminuire in alcuni giorni dell'anno le gozzoviglie, i bagordi nella classe rozza, e talvolta anche i delitti. Potrei io dire che questa ragione è fondata sulla presunzione che le feste, a cui non si concede più la penalità, non vengano più santificate da alcuno; ma potrà avvenire tutto il contrario; potrà avvenire che le persone, le quali vogliono in quei giorni attendere alle crapule, ai bagordi, facciano festa per questo solo oggetto, e che dell'osservanza della religione non si curino alcunamente; in quel caso avremmo le crapule, le gozzoviglie e i delitti malgrado la vostra legge. Ma ella sarebbe cosa ben umiliante per la specie umana se la bassa gente... (*Vivo mormorio*)

*Alcune voci.* Basta! basta!